

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI P.P.C.	
Data	Codice
21 NOV. 2017	H41

## PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

la **Conferenza Universitaria Italiana di Architettura (CUIA)** con sede in Firenze Via della Mattonaia, 8 (CF 97691060012), rappresentata dal Presidente Saverio Mecca, domiciliato per la carica presso la sede della CUIA,

e

il **Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**, con sede in Roma Via Santa Maria dell'Anima, 10 (CF 80115850580), di seguito per brevità anche CNAPPC, in persona del Presidente e Legale Rappresentante arch. Giuseppe Cappochin, domiciliato per la carica presso la sede del CNAPPC ed autorizzato a firmare il presente atto nella qualità di Presidente del CNAPPC

di seguito definite "Parti"

**Visto** il DPR 7 agosto 2012 n 137 art. 7

**Visto** il DM 22 ottobre 2004, n. 270

**Visto** il Dlgs del 28 gennaio 2016 n. 15

**CONSIDERATO** che al CNAPPC è demandato, tra l'altro, il compito di definire modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento formativo da parte degli iscritti.

**CONSIDERATO** che con il "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo" approvato dal CNAPPC il 31 maggio 2017 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2017 e le *Linee Guida* approvate dal CNAPPC in data 21 dicembre 2016 emanate in attuazione dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012, il CNAPPC ha stabilito

	le norme secondo cui gli iscritti debbano ottemperare all'obbligo formativo;	
	<b>CONSIDERATO</b> che all'art. 7, comma 2 DPR 137/2012, gli Ordini territoriali	
	possono predisporre l'offerta formativa in modo autonomo, in collaborazione,	
	cooperazione o <i>convenzione</i> con altri idonei soggetti mantenendo propria la	
	responsabilità culturale e scientifica degli eventi.	
	<b>CONSIDERATO</b> che all'art. 7, comma 4 DPR 137/2012 Formazione conti-	
	nua con apposite convenzioni <i>"tra i consigli nazionali e le università possono</i>	
	<i>essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti forma-</i>	
	<i>tivi professionali e universitari"</i> ;	
	<b>CONSIDERATO</b> che all'art 5 comma 7 DM 22 ottobre 2004, n. 270 <i>"Le uni-</i>	
	<i>versità possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo cri-</i>	
	<i>teri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi</i>	
	<i>della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità matu-</i>	
	<i>rate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e</i>	
	<i>realizzazione l'università abbia concorso"</i> .	
	<b>CONSIDERATO</b> che all'art 10 comma 5 lettera e DM 22 ottobre 2004, n.	
	270 nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, oltre alle attività qualificanti i	
	corsi di studio potranno prevedere <i>"attività formative relative agli stages e ai</i>	
	<i>tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o</i>	
	<i>privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla</i>	
	<i>base di apposite convenzioni"</i> .	
	<b>CONSIDERATO</b> che Il D.Lgs del 28 gennaio 2016 n. 15, che recepisce la di-	
	rettiva europea sulle qualifiche professionali (direttiva 2013/55/Ue), oggi po-	
	ne grande attenzione al valore del tirocinio quale strumento di raccordo tra	

formazione universitaria e professione.

**CONSIDERATO** che l'art. 11 comma 4 lettera e DM 22 ottobre 2004, n. 270

prevede che per la definizione degli obiettivi dei corsi di laurea "*le determi-*

*nazioni sono assunte dalle università previa consultazione con le organizza-*

*zioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle profes-*

*sioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e*

*degli sbocchi professionali."*

**CONSIDERATO** che il CNAPPC ha istituito il *Dipartimento Università, Esami*

*di Stato e Tirocinio* il cui obiettivo principale è quello di promuovere forme di

collaborazione tra Università e Ordini, in materia di informazione, orienta-

mento, formazione, cultura e comunicazione attinenti l'architettura;

**RITENUTO** di dover definire, attraverso un Protocollo di intesa tra la CUIA e

il CNAPPC, il modello organizzativo e il programma delle attività per la valo-

rizzazione della professione di Architetto, orientamento e formazio-

ne/accesso alla professione dei giovani laureati e dei professionisti;

**È interesse delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un Protocollo**

**d'intesa per regolare i reciproci rapporti e le modalità di impiego di ri-**

**sorse, mezzi e personale, nelle attività concordate.**

TUTTO CIO' PREMESSO CONSIDERATO E RITENUTO

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

	<b>ART. 1</b>	
	<i>Premesse ed obiettivi</i>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo intesa. Con il presente Protocollo, le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, si rendono disponibili ad attivare la più ampia collaborazione per sviluppare azioni comuni tese alla valorizzazione della figura dell'Architetto e a far sì che la formazione dell'Architetto, la formazione/accesso alla professione dei giovani laureati e dei professionisti abbia un ruolo primario negli obiettivi programmatici delle due istituzioni, assegnando alla conoscenza un concreto valore strategico e per attivare occasioni di confronto e condivisione sui temi dell'architettura, dello sviluppo della città e del territorio, e della pratica professionale coordinando le iniziative e le attività in modo da evitare la frammentazione degli interventi e ottimizzando le risorse impiegate. Il presente accordo inoltre stabilisce regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari tra i consigli nazionali e le università.	
	<b>ART. 2</b>	
	<i>Obiettivi programmatici</i>	
	1. Progettare azioni comuni di promozione della professione di architetto attraverso una campagna di sensibilizzazione e di comunicazione rivolta alle scuole primarie e secondarie anche finalizzata all'orientamento pre-universitario e organizzazione open day unico nazionale;	
	2. attivare una reale partecipazione degli Ordini ai Comitati di indiriz-	

	zo/partecipazione con contributi sui percorsi formativi e attivare sinergie per	
	inserire nei percorsi formativi universitari i temi deontologici e ordinamentali;	
	3. disciplinare e sviluppare una metodologia condivisa per il tirocinio per	
	l'ammissione alla professione anche attraverso specifiche convenzioni ed in	
	accordo con le Regioni;	
	4. rivedere e riformulare le prove dell'Esame di Stato;	
	5. attivare percorsi di aggiornamento e sviluppo professionale, percorsi di al-	
	ta specializzazione, master, corsi di perfezionamento previa stipula accordi	
	attuativi tra Ordini territoriali e Università;	
	6. rafforzare la qualità della formazione e lavorare all'integrazione tra profes-	
	sione, formazione e ricerca e all'attivazione di una maggiore sinergia tra	
	l'ambito professionale e quello universitario.	
	<b>ART. 3</b>	
	<i>Aspetti organizzativi</i>	
	Ogni attività prevista nella presente Convenzione si esplicherà nel rispetto	
	della normativa che disciplina il funzionamento del CNAPPC e della CUIA.	
	Ove si intendano realizzare concordemente attività che, pur rientrando nella	
	previsione del presente Protocollo, per loro natura necessitino di una speci-	
	fica regolamentazione, le Parti dovranno addivenire alla sottoscrizione di	
	appositi atti, che, nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente nelle	
	relative materie, dovranno essere conformi a quanto pattuito nel presente	
	Protocollo.	

	<b>ART. 4</b>	
	<i>Responsabili e Comitato di coordinamento</i>	
	I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del	
	presente accordo sono:	
	a) per il CNAPPC, il Presidente, Arch. Giuseppe Cappochin;	
	b) per la CUIA, il Direttore Arch. Mecca Saverio;	
	Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabi-	
	le, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso	
	dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsa-	
	bili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.	
	Per attuare le azioni di cui al presente Protocollo le parti si avvalgono di un	
	"Comitato di coordinamento", di seguito denominato "Comitato", con il com-	
	pito di programmare, condividere, sviluppare, approvare e monitorare tutte le	
	attività relative alla collaborazione tra le Parti.	
	Il Comitato è composto da tre membri per la CUIA e tre membri per il	
	CNAPPC.	
	I membri del Comitato eleggono al loro interno il Presidente, che ha un inca-	
	rico annuale a rotazione.	
	Il Comitato si riunisce periodicamente a decorrere dalla data di sottoscrizio-	
	ne del presente Protocollo e, comunque, ogniqualvolta le Parti ne facciano	
	formale richiesta.	
	Per la partecipazione al Comitato non è previsto alcun compenso economi-	
	co, salvo i rimborsi spese a carico delle Amministrazioni di appartenenza.	

	<b>ART. 5</b>	
	<i>Attività di comunicazione</i>	
	Le Parti concordano sulla necessità di promuovere attività di comunicazione per una maggiore conoscenza e diffusione degli obiettivi del presente Protocollo.	
	L'uso congiunto dei loghi del CNAPPC e della CUIA potrà avvenire esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo e previa approvazione puntuale da parte dei due soggetti che sottoscrivono il presente protocollo.	
	<b>ART. 6</b>	
	<i>Durata</i>	
	Il presente Protocollo, che entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione, ha durata quadriennale.	
	<b>ART. 7</b>	
	<i>Modifiche e integrazioni</i>	
	Qualsiasi modifica ed integrazione del presente Protocollo dovrà essere concordata tra le Parti e sarà resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo previamente approvato con deliberazione dei competenti organi di ciascuna Parte, che entrerà in vigore tra le Parti stesse solo dopo la relativa sottoscrizione.	



**ART. 8**

*Registrazione*

Il presente atto è sottoscritto ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.; è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, allegato b, del D.P.R. n. 642 del 1972.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova, 28 ottobre 2017

Per la CUIA

Per il CNAPPC

Il Presidente

Il Presidente

(Prof. Saverio Mecca)

(Arch. Giuseppe Cappochin)

